

Pieve di Soligo, 07.01.2015

Circolare n. 1

OGGETTO: Esportatori abituali: nuove procedure per l'invio delle dichiarazioni d'intento.

Viene definito “esportatore abituale” il soggetto che nell'anno solare precedente (oppure nei 12 mesi precedenti), ha effettuato un ammontare di esportazioni registrate, superiori al 10% del volume d'affari. Tale ammontare viene definito “plafond” e serve per quantificare l'importo massimo di acquisti non imponibili iva che il soggetto può effettuare, per la successiva esportazione.

Come abbiamo già avuto modo di informarvi in una nostra recente circolare, il Decreto semplificazioni ha modificato, sia per l'esportatore abituale che per il suo fornitore, le procedure di gestione ed invio delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia Entrate. A far data dal 13/12/2014 non è più il fornitore, bensì lo stesso esportatore abituale, a dover inviare la dichiarazione d'intento all'Agenzia Entrate.

La nuova procedura è la seguente:

1. L'azienda che vuole acquistare dei beni e servizi non imponibili iva, a seguito dell'utilizzo del plafond quale esportatore abituale, deve innanzitutto compilare, mediante un apposito software, il nuovo modello di dichiarazione di intento e poi trasmetterla all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente** in via telematica, direttamente o tramite un intermediario; successivamente, lo stesso esportatore abituale deve scaricare dal sito internet la ricevuta emessa dal sistema;
2. L'esportatore abituale deve poi inviare al fornitore di beni o servizi, una copia sia della dichiarazione d'intento che della ricevuta scaricata;
3. Il fornitore, una volta ricevuti tali documenti, deve:
 - a) connettersi ad una pagina del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e verificare che effettivamente l'esportatore abbia trasmesso la dichiarazione d'intento in via telematica all'Agenzia Entrate;
 - b) **successivamente** al punto a), può emettere fattura non imponibile iva, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Tenuto conto che al momento dell'entrata in vigore delle nuove procedure non era disponibile il software, l'Agenzia Entrate ha emesso un comunicato con il quale informa che fino all'11/02/2015 è possibile procedere con le vecchie regole: l'esportatore abituale potrà compilare la dichiarazione d'intento utilizzando il vecchio modello inviandolo al fornitore, il quale però non è più obbligato a trasmetterlo all'Agenzia Entrate. **Segnaliamo però che le dichiarazioni d'intento che hanno validità anche oltre l'11/02/2015 ed inviate con le vecchie regole, andranno comunque inviate telematicamente dall'esportatore con le nuove procedure.**

In data 22/12/2014 è stato reso disponibile il software¹ necessario alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione d'intento ed è stata attivata la sezione del sito internet dell'Agenzia Entrate² dal quale

¹ Da “www.agenziaentrate.gov.it” si segue il percorso: *Cosa devi fare - Dichiarare - Dichiarazioni operazioni intracomunitarie - Dichiarazioni di intento - Software Dichiarazioni di intento (nuova disciplina)*.

² Da “www.agenziaentrate.gov.it” si segue il percorso *Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta dichiarazione d'intento*

il fornitore può controllare l'avvenuta trasmissione telematica fatta dall'esportatore. E' perciò possibile già ora utilizzare le nuove procedure, avendo comunque la facoltà, sino al 11/02/2015, di utilizzare ancora le regole precedenti.

Informiamo che le nuove procedure richiedono, per la trasmissione telematica del modello di dichiarazione d'intento, due modalità **alternative**:

- a. l'invio diretto da parte dell'esportatore abituale, il quale dovrà preventivamente iscriversi al canale telematico dell'Agenzia Entrate (Fisconline o Entratel);
- b. l'utilizzo di un intermediario telematico abilitato.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA